

(N. 2176)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSI, TEDESCO TATO', CIOCE, GOZZINI,  
DA ROIT, JANNELLI e MANENTE COMUNALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1983

Interpretazione autentica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, con l'aggiunta di due commi all'articolo 7 dello stesso decreto, si rivela di urgente necessità, preso atto del ritardo del legislatore sia nell'emanare i decreti applicativi della riforma sanitaria (tra i quali quello concernente la revisione e « aggiornamento » del citato decreto presidenziale) sia nel disciplinare organicamente l'operazione di locazione finanziaria (risale ormai a dieci anni fa il primo disegno di legge in materia).

Nell'applicazione giurisprudenziale del citato articolo 7 — secondo una lettura delle figure in esso previste che non tiene conto della peculiare caratterizzazione di talune nuove operazioni sorte nella pratica — si è ricompresa la locazione finanziaria nella concessione in uso, riconoscendo pertanto la responsabilità penale dei rappresentanti legali delle società di *leasing* quando i macchinari locati risultino sprovvisti dei neces-

sari meccanismi antinfortunistici. Al fine di circoscrivere le responsabilità penali, nel campo della locazione finanziaria, a quelle situazioni che siano effettivamente riconducibili all'attività di *leasing*, si propone l'integrazione dell'articolo 7.

È noto, infatti, — come la stessa definizione contenuta nell'articolo 17, secondo comma, della legge n. 183 del 1976 evidenzia (« Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito ») ed è ribadito dalla ormai diffusa legislazione statale e regionale che fa riferimento a tale fattispecie — che la locazione finanziaria è una tecnica di finanziamento nella quale il concedente-intermediario finanziario acquista un bene scelto

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed indicato dal futuro utilizzatore al quale viene consegnato direttamente dal fornitore. Vale a dire che una delle principali caratteristiche della locazione finanziaria è proprio la completa indifferenza del concedente per il tipo di bene locato, in quanto il suo è un intervento meramente finanziario e quindi la stessa istruttoria, che il concedente pone in essere, è volta esclusivamente a valutare la corrispondenza del valore dedotto in contratto al valore economico effettivo del bene. La *ratio*, invece, del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, come si evince dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna il provvedimento di delega (legge n. 51 del 1955), è di responsabilizzare tutti quei soggetti che a vario titolo abbiano una disponibilità materiale del bene e quindi possano procedere competentemente ai necessari controlli.

Il primo dei due commi che si propone di aggiungere all'articolo 7 non innova al sistema di obblighi e responsabilità così individuati dal decreto del Presidente della Repubblica e ai quali l'articolo fa riferimento, ma si limita a precisare che tali obblighi e responsabilità non sono estensibili ai concedenti in *leasing*, per le ragioni su esposte.

Il secondo comma aggiuntivo, per coerenza con quest'ottica tesa rigorosamente a mantenere ferme le responsabilità che discendono in via diretta dal sistema produttivo, pone a carico del concedente in *leasing* la responsabilità di controllare formalmente l'esistenza delle eventuali certificazioni di omologazione o di altri documenti, quando richiesti dalla legge. Non si tratta di un controllo fisico — perchè nella pratica impossibile per un soggetto che tratta ogni tipo di macchinario — ma meramente documentale, dal quale non si può essere, comunque, esonerati.

Siamo certi che tale proposta, che ha dunque un valore essenzialmente interpretativo, troverà accoglimento in quanto non costituisce il riconoscimento di una situazione di favore per una certa categoria imprenditoriale, bensì l'equilibrata interpretazione di una norma adattata coerentemente alle novità forgiate dalla moderna pratica commerciale.

Sentiamo infine il dovere di richiamare l'attenzione sulla necessità di una piena consapevolezza delle conseguenze che un ulteriore ritardo nell'approvazione di questa norma potrà comportare sul corretto sviluppo della locazione finanziaria in Italia.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente « Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro », sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.

Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o da altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo è punita ai sensi del successivo articolo 390 ».